



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cagliari, lunedì 09 dicembre 2013

Parte I e II

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione – Via Nazario Sauro 9, 09123 CAGLIARI
Tel. 070 6061 - Fax 070 6064440 – Sito Internet: <http://buras.regione.sardegna.it/> – e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it



Foto: Renato Brotzu

Melagrane, giugiole e corbezzoli

SOMMARIO

Indice.....2

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

Leggi regionali.....3

Avvisi e comunicati.....5

Indice

Parte prima

Leggi regionali

Legge regionale 4 dicembre 2013, n. 33

Interventi urgenti a favore dei territori colpiti dall'alluvione del novembre 2013 in attuazione della legge regionale n. 32 del 2013.....pag. 3

Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34

Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali.....pag. 4

Legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2

Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge

statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).....pag. 4

Parte seconda

Avvisi e comunicati

Comunicati**Consiglio regionale**

Convocazione Consiglio regionale.....pag. 5

Convocazione Consiglio regionale.....pag. 5

Parte prima

Leggi regionali

Legge regionale 4 dicembre 2013, n. 33

Interventi urgenti a favore dei territori colpiti dall'alluvione del novembre 2013 in attuazione della legge regionale n. 32 del 2013.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1

Interventi urgenti a carico del bilancio del Consiglio regionale

1. In attuazione della legge regionale 22 novembre 2013, n. 32 (Contributi consiliari finalizzati a fronteggiare gli eventi alluvionali del novembre 2013), sono destinati ad interventi urgenti di ripristino della viabilità e della sicurezza dei territori compromessi a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2013, complessivi euro 2.019.000, di cui euro 1.350.000 per l'anno 2013 ed euro 669.000 per l'anno 2014.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede mediante il versamento delle somme corrispondenti dal bilancio del Consiglio regionale all'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013.

3. Nell'anno 2014 il versamento è operato per conto del Consiglio regionale direttamente dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che a tal fine è autorizzato a trattenere sul trasferimento di cui all'UPB S01.01.001 (Spese per il Consiglio regionale) la somma di euro 669.000.

Art. 2

Interventi urgenti a carico del bilancio della Regione

1. Per far fronte agli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, a quelli di somma urgenza nonché agli interventi provvisori urgenti nei comuni individuati con apposita ordinanza del commissario delegato, colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2013, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a titolo di integrazione ai finanziamenti disposti dallo Stato per le medesime finalità, con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono inoltre destinati gli utili netti delle società partecipate e in house della Regione risultanti dall'ultimo bilancio approvato, detratto almeno il 5 per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Tali somme sono riversate da ciascun ente al bilancio della Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad iscrivere sul bilancio regionale e trasferire alla contabilità speciale di cui al comma 3, con proprio decreto, le somme rinvenienti. Ove necessario, gli statuti delle società sono modificati in conformità entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le somme di cui al presente articolo sono trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del novembre 2013 e aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in euro 10.000.000 per l'anno 2013.

5. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione
UPB S01.03.010
Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS
2013 euro 10.000.000

in aumento
UPB S04.03.002
Emergenza idrica ed eventi alluvionali - Investimenti
2013 euro 10.000.000

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 dicembre 2013

Cappellacci

Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34**Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Art. 1**Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali**

1. La Regione, al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), autorizza la Sfirs ad anticipare, per suo conto, a partire dal mese di dicembre 2013, somme, per una spesa complessiva fino ad euro 30.000.000, comprensive degli oneri di gestione di cui al comma 3, in favore dei lavoratori che per effetto di gravi situazioni di crisi aziendale siano stati colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro e che possano divenire beneficiari di ammortizzatori sociali in esito a specifiche procedure a tal fine già avviate.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla Sfirs, per conto della Regione autonoma della Sardegna, o in forma di bonifico diretto su conto corrente o mediante emissione di assegno circolare, in favore dei soggetti nominativamente indicati dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'Assessorato in ragione della particolare urgenza entro ventiquattrore dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Sfirs, su adeguato supporto informatico, un elenco dei beneficiari completo degli importi esatti da corrispondere a ciascun lavoratore.

3. Le somme di cui al comma 1 anticipate dalla Sfirs, sono rimborsate dalla Regione entro il 31 marzo 2014 a fronte di presentazione di un riepilogo delle operazioni effettuate e dei connessi oneri determinati in misura pari al tasso dell'1,50 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata.

4. La Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate ai lavoratori di cui al comma 1. La Regione, qualora la concessione dell'anticipazione

degli ammortizzatori sociali non si perfezioni provvede autonomamente al recupero degli importi non andati a buon fine.

5. La presente disposizione non esonera la Regione da ogni necessaria intesa con l'INPS per il ristoro delle anticipazioni.

Art. 2**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 30.000.000 per l'anno 2013, si fa fronte mediante pari riduzione di autorizzazioni di spesa disposte in conto dell'UPB S06.06.004.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2013 euro 30.000.000

in aumento
UPB S08.01.009
Spese per attività generali
2013 euro 30.000.000

Art. 3**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 dicembre 2013

Cappellacci

Legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2

Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità

previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)

Art. 1

Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è abrogato.

Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. Conseguentemente alla disposizione di cui all'articolo 1, è abrogata la lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 dicembre 2013

Cappellacci

Nota della redazione:

La legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), modificata dalla legge sopra riportata, è stata promulgata quale "Legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1", pubblicata sul BURAS - Parte I e II - n. 51 del 14 novembre 2013.

Parte seconda

Avvisi e comunicati

Comunicati

Consiglio regionale

Comunicato

Convocazione Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale è convocato per giovedì 5 dicembre 2013, ore 16.30, col seguente ODG: Proposta di Legge "Interventi suppletivi sulla mobilità in deroga" (qualora perfezionata, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento) e dimissioni del Vicepresidente Cossa ed elezione del Vicepresidente (articolo 11, comma 8 del Regolamento consiliare).

Consiglio regionale

Comunicato

Convocazione Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 10 dicembre 2013, ore 16.00, col seguente ODG: dimissioni del Vicepresidente Cossa ed elezione del Vicepresidente (articolo 11, comma 8 del Regolamento consiliare), proposta di legge n. 536/A su norme per la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di impianti solari termodinamici e proposta di legge n. 588 su Incremento autorizzazione di spesa determinata per gli anni 2013-2015 nella tabella D allegata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013). Integrazione del fondo regionale non autosufficienza per il programma "Ritornare a casa" (ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento).

Informazioni per gli utenti

A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è pubblicato **esclusivamente** in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art. 5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro **quindici giorni** dalla ricezione della richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione **esclusivamente** tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato al portale <http://buras.regione.sardegna.it>

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

- la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che prescrive la pubblicazione;
- la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da parte del soggetto richiedente;
- la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
- il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati 0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
- gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
- per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all'ingombro all'interno della pagina; il costo di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
- Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:
 - **Bonifico sul conto corrente bancario** acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 - CdR 01.02.04
 - **Versamento sul conto corrente postale** n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 - CdR 01.02.04. I versamenti effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601 04800 000060747748.

- Solo per gli **Enti soggetti al sistema di tesoreria unica**, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR 01.02.04

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla Presidenza della Regione – Direzione generale dell'Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via Nazario Sauro n. 9 – 09123 Cagliari - Fax n. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla pratica presente nell'Area Servizi "Inserzioni precedenti" e selezionando l'inserzione presente nella sezione "Da pagare"

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 30,00, l'importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

- Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale forma dall'inserzionista);
- Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
- I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

- Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
- Carrello di ogni paragrafo impostato "da margine a margine", ovvero senza rientri;
- Impostazione a "zero" della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
- Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione "Documentazione" del sito internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS.

pres.buras@regione.sardegna.it

fax n. +39 070 070 6064440

tel. n. +39 070 6064437 – 60604465 – 6064438